

WP244 ALLEGATO II — Domande frequenti

Chi è l'autorità di controllo capofila?

Il regolamento generale sulla protezione dei dati dispone che, di norma, il controllo dei trattamenti transfrontalieri o che coinvolgono cittadini di più paesi dell'UE è diretto da una sola autorità di controllo: l'autorità di controllo capofila. Si tratta del cosiddetto "principio dello sportello unico".

L'autorità di controllo capofila è l'organo cui spetta in prima battuta la gestione di un *trattamento transfrontaliero*, per esempio quando una società che effettua trattamenti in più Stati membri è oggetto di indagini.

L'autorità di controllo capofila coordina le operazioni che coinvolgono le autorità di controllo interessate, conformemente agli articoli da 60 a 62 del regolamento (ad esempio, sportello unico, assistenza reciproca, operazioni congiunte), e presenta un progetto di decisione alle autorità di controllo aventi un interesse nella questione.

Cos'è un trattamento transfrontaliero?

Il meccanismo dell'autorità di controllo capofila scatta soltanto nell'ambito di un trattamento transfrontaliero. Occorre pertanto stabilire se il trattamento in questione è un trattamento transfrontaliero.

Ai sensi dell'articolo 4, punto 23, del regolamento per "trattamento transfrontaliero" si intende:

- [il] trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro; oppure
- [il] trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di un unico stabilimento di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro.

Cosa significa "incide in modo sostanziale"?

Il regolamento non definisce cosa si debba intendere per "incide in modo sostanziale".

Nell'interpretare il senso dell'espressione "incide in modo sostanziale", le autorità di controllo devono valutare ciascun caso in rapporto alle specifiche circostanze, tenendo conto del contesto in cui si svolge il trattamento, del tipo di dati trattati, delle finalità del trattamento e di altri fattori, tra cui se il trattamento:

- è causa, o probabile causa, di una perdita, un danno o un disagio per la persona;
- produce concretamente, o è probabile che produca concretamente, una limitazione dei diritti o un'esclusione da benefici e opportunità;
- incide, o probabilmente incide, sulla salute, il benessere o la tranquillità della persona;
- incide, o probabilmente incide, sulla situazione economica o finanziaria della persona;
- espone la persona a forme di discriminazione o disparità di trattamento;

- comporta l'analisi di categorie particolari di dati personali o di altri dati che configurano un'ingerenza nella sfera privata, in particolare dati personali di minori;
- è causa, o probabile causa, di modifiche significative nella condotta della persona;
- genera conseguenze impreviste, inattese o indesiderate per la persona;
- provoca situazioni di imbarazzo o altre conseguenze negative, compreso il danno reputazionale;
- comporta il trattamento di un'ampia gamma di dati personali.

Come si individua l'autorità di controllo capofila in relazione al titolare del trattamento?

Una volta accertato che il trattamento in questione è un trattamento transfrontaliero, occorre individuare l'autorità di controllo capofila.

Ai sensi dell'articolo 56 del regolamento, l'autorità capofila è l'autorità di controllo del paese in cui si trova lo stabilimento principale dell'impresa.

Se un'impresa ha un unico stabilimento nell'UE, ma il trattamento incide o probabilmente incide in modo sostanziale sugli interessati in più di uno Stato membro, l'autorità di controllo capofila è l'autorità di controllo del luogo in cui si trova lo stabilimento unico.

Se un'impresa ha più stabilimenti nell'UE, di norma è considerato stabilimento principale il luogo dell'amministrazione centrale dell'impresa. Tuttavia, se le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento sono prese in un altro stabilimento - che ha anche la facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni - quest'ultimo stabilimento diventa lo stabilimento principale. Spetta ai titolari del trattamento stabilire chiaramente dove sono prese le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali.

A mo' di esempio, se un'impresa effettua uno o più trattamenti transfrontalieri e le decisioni su tutti i trattamenti transfrontalieri sono prese nel luogo dell'amministrazione centrale nell'UE, ci sarà un'unica autorità di controllo capofila per tutti i trattamenti transfrontalieri: l'autorità di controllo del luogo dell'amministrazione centrale dell'impresa.

Tuttavia, se un'impresa effettua più trattamenti transfrontalieri e le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento sono prese in diversi stabilimenti, ci saranno più autorità di controllo capofila: le autorità di controllo dei luoghi degli stabilimenti che prendono le decisioni sui rispettivi trattamenti transfrontalieri. Per beneficiare pienamente del meccanismo dello sportello unico, con un'unica autorità di controllo capofila per tutti i trattamenti transfrontalieri, le imprese dovrebbero prevedere di centralizzare i poteri decisionali sui trattamenti dei dati personali in un unico luogo.

Quali sono i criteri per individuare l'autorità di controllo capofila in relazione al titolare del trattamento?

Per determinare dove si trova lo stabilimento principale del responsabile del trattamento è utile ricorrere ai seguenti criteri:

- Il responsabile del trattamento ha un unico stabilimento nell'UE?

Se sì, e se il trattamento incide o probabilmente incide in modo sostanziale sugli interessati in più di uno Stato membro, l'autorità di controllo capofila è l'autorità di controllo del luogo in cui si trova lo stabilimento unico.

- Il responsabile del trattamento ha uno stabilimento nell'UE?
 - o Se sì, qual è il suo ruolo? le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento sono prese in tale stabilimento e quest'ultimo ha la facoltà di ordinare l'esecuzione delle decisioni sul trattamento?
 - o In caso negativo, ci sono altri stabilimenti in cui:
 - sono prese le decisioni su attività societarie che comportano trattamenti di dati?
 - si trova effettivamente la facoltà di ordinare l'esecuzione delle decisioni prese?
 - si trova l'amministratore (o gli amministratori) cui spetta la responsabilità gestionale complessiva del trattamento transfrontaliero?
 - risulta costituita la società titolare o responsabile del trattamento, se questa ha sede in un solo Stato?

Come si individua l'autorità di controllo capofila in relazione al responsabile del trattamento?

Il regolamento consente anche ai responsabili del trattamento cui esso si applica e che hanno stabilimenti in più di uno Stato membro di beneficiare del meccanismo dello sportello unico.

In base all'articolo 4, punto 16, lettera b), del regolamento lo stabilimento principale del responsabile del trattamento è il luogo della sua amministrazione centrale nell'UE ovvero, qualora non vi sia un'amministrazione centrale nell'UE, lo stabilimento nell'UE dove sono condotte le principali attività di trattamento di tale responsabile.

Tuttavia, in base al considerando 36, l'autorità di controllo capofila dovrebbe essere l'autorità capofila per il titolare del trattamento nei casi in cui in un trattamento siano coinvolti sia il titolare sia il responsabile del trattamento. In queste circostanze l'autorità di controllo competente per il responsabile del trattamento sarà considerata un'"autorità interessata" e dovrebbe partecipare alla procedura di cooperazione.